



**REGOLAMENTO ELENCO LIBERI PROFESSIONISTI E DIPENDENTI PUBBLICI
QUALIFICATI A FAR PARTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1904/2021 Prot. n. 206172 del 22/11/2021

Entrata in vigore: 23 novembre 2021

Articolo 1 – Preambolo	1
Articolo 2 – Finalità	3
Articolo 3 – Ambito oggettivo di applicazione.....	3
Articolo 4 – Struttura dell’Elenco.....	4
Articolo 5 – Soggetti ammessi.....	4
Articolo 6 – Requisiti di moralità.....	4
Articolo 7 – Requisiti professionali	6
Articolo 8 – Avviso pubblico.....	7
Articolo 9 – Modalità di iscrizione	8
Articolo 10 – Formazione e aggiornamento dell’Elenco e durata dell’iscrizione	9
Articolo 11 – Sospensione dall’Elenco	9
Articolo 12 – Cancellazione dall’Elenco	10
Articolo 13 – Criteri di selezione, dichiarazioni e compensi per i singoli incarichi	10
Articolo 14 – Pubblicità e comunicazioni.....	11
Articolo 15 – Trattamento dei dati personali	11
Articolo 16 – Norme di Rinvio	12
Articolo 17 – Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità	12

Articolo 1 – Preambolo

1. Il presente Regolamento istituisce un Elenco di liberi professionisti e dipendenti pubblici qualificati ad essere nominati dall’Università degli Studi di Ferrara (Università) quali componenti del collegio consultivo tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della Legge 11 novembre 2020 n. 120, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digital*" (c.d. Decreto Semplificazioni), per i lavori di cui al precedente comma, è obbligatoria, fino al 30 giugno 2023 – termine così differito dall'art. 51, comma 1, lettera e), n. 1, della Legge 29 luglio 2021 n. 108 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure – presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'art. 5 del D.L. cit. e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.L. cit., come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera e) n. 2), della Legge 29 luglio 2021 n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020, per le opere diverse da quelle di cui all'art. 6, comma 1 del medesimo D.L., le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3 dell'art. 6 del D.L. cit.
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020, l'Università, tramite il responsabile unico del procedimento, può anche costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dall'Università e il terzo componente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le

opere di interesse locale. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L. cit.

5. Il presente Regolamento fissa, quindi, i criteri per l'iscrizione all'Elenco, stabilisce le modalità di utilizzo dello stesso e le relative procedure di aggiornamento.
6. Tutti i termini relativi a persone, riportate nella sola forma maschile, sono da intendersi senza distinzione di genere (Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara art. 5, comma 3).

Articolo 2 – Finalità

1. L'Elenco ha lo scopo di permettere all'Università di individuare in piena trasparenza, celermente e senza ulteriori pubblicazioni di avvisi, i componenti di propria nomina, nei casi previsti dalla legge, idoneamente qualificati a far parte del collegio consultivo tecnico. Quando l'attività di scelta di un componente del collegio consultivo tecnico sia in capo all'Università, essa esula dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici, in quanto il conferimento dell'incarico di componente del collegio è da ritenersi di natura prettamente fiduciaria; in quanto tale, essa deve comunque avvenire ai sensi dell'art. 4 D.lgs. n. 50/2016 ossia *“nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”* e a tali fini garantistici l'Università istituisce il presente Elenco.
2. L'Università, motivando adeguatamente, conserva in ogni caso la facoltà di rivolgersi anche a professionisti non iscritti all'Elenco, al fine di individuare il professionista più idoneo a ricoprire ciascun incarico, garantendo il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione o per l'esecuzione di particolari incarichi eseguibili da professionisti specificamente individuati o in possesso di particolari qualificazioni/certificazioni.

Articolo 3 – Ambito oggettivo di applicazione

1. L'ambito oggettivo di applicazione dell'Elenco è riferito tanto agli appalti di lavori di opere pubbliche affidati dalla data di entrata in vigore della L. 120/2020 fino al 31/12/2023, quanto ai contratti banditi dal 18/04/2016. Sono invece esclusi dall'ambito applicativo della disposizione normativa i contratti aventi ad oggetto attività di lavori di manutenzione, nonché quelli riferiti agli impianti tecnologici in quanto non rientrano nella nozione di “opere pubbliche”.

Articolo 4 – Struttura dell’Elenco

1. L’Elenco è costituito dai soggetti che potranno essere nominati quali componenti o Presidenti del collegio consultivo tecnico.
2. I profili professionali richiesti sono i seguenti:
 - profili attinenti al settore dell’ingegneria;
 - profili attinenti al settore dell’architettura;
 - profili attinenti al settore giuridico;
 - profili attinenti al settore economico.
3. L’iscrizione nelle diverse sezioni viene effettuata sulla base delle indicazioni rese dai richiedenti in sede di presentazione dell’istanza di iscrizione.
4. Gli interessati potranno specificare nella domanda l’interesse a ricoprire anche la carica di Presidente.

Articolo 5 – Soggetti ammessi

1. Sono ammessi all’iscrizione nell’Elenco le seguenti persone fisiche: ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione a specifici oggetti dei contratti di appalto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un’esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento.
2. Per il dettaglio dei requisiti di iscrizione si rimanda agli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.

Articolo 6 – Requisiti di moralità

1. Non possono essere iscritti all’elenco, né essere nominati a far parte di collegi consultivi tecnici, coloro che:
 - a) hanno riportato condanna anche non definitiva per uno dei seguenti delitti:
 - art. 416 bis c.p.;
 - artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990;
 - nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, porto, trasporto e detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati:

- di cui all'art. 416, sesto e settimo comma del codice penale;
 - art. 416 c.p., realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'art. 12, commi 1, 3 e 3-ter, del D.lgs. n. 286/1998;
 - art. 416 c.p., realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416 bis, 416 ter, 452 quaterdecies e 630 del codice penale,
 - delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
 - delitti previsti dall'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 e dall'art. 291 quater del D.P.R. n. 43/1973 e dall'art. 260 del D.lgs. n. 152/2006;
- c) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346 bis, 353 e 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- d) hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti:
- consumati o tentati, di *"frode"*, come intesa nella definizione di cui all'art. 1 della *"Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee"*;
 - consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - di cui agli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter¹ del codice penale;
 - di riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 D.lgs. n. 109/2007 e ss.mm.ii.;
 - di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.lgs. n. 24/2014;
- e) sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f) sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

- g) sono stati destinatari di provvedimento anche non definitivo che disponga una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. n. 159/2011.
2. Le cause di esclusione di cui al comma 1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
 3. Non possono, altresì, essere iscritti all'elenco coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Articolo 7 – Requisiti professionali

1. Possono iscriversi, rispettivamente per i profili "Ingegneria", "Architettura", "Giuridico" ed "Economico" i seguenti soggetti:
 - a) professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
 - b) professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
 - c) dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici;
 - d) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.
2. I soggetti di cui ai punti a), b), c) devono dimostrare di aver svolto, negli ultimi dieci anni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, incarichi con funzioni di responsabile unico del procedimento, ufficio di supporto al RUP, commissario di gara, direttore dei lavori, collaudatore (o membro di commissioni di collaudo) per appalti di lavori, concessioni o affidamenti che prevedono partenariato pubblico privato di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016. In alternativa dovranno aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica ed alla gestione degli appalti, allo specifico profilo per richiedono l'iscrizione o alla conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.
3. I soggetti che intendono iscriversi all'Elenco devono possedere in ogni caso anche i seguenti requisiti:
 - A) Per i professionisti esercenti professioni regolamentate di cui al punto a):
 - iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno dieci anni;
 - rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 137/2012;

- assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio professionale nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- regolarità degli obblighi previdenziali.

B) Per i professionisti di cui al punto b), la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi:

- eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno dieci anni. In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;
- eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all'art. 2, comma 2, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4; in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 6 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- regolarità degli obblighi previdenziali.

C) Per i dipendenti delle amministrazioni di cui al punto c):

- essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno dieci anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento nei settori indicati;
- abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista e applicabile;
- assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento.

D) I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate di cui al punto d):

- svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno dieci anni;
- assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva.

Articolo 8 – Avviso pubblico

1. L'Elenco è costituito a seguito di avviso pubblico, emesso con decreto del Direttore Generale, indicante i requisiti e le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione all'Elenco, con la specificazione che lo stesso non ha natura concorsuale, in quanto l'invio della domanda di iscrizione all'Elenco non determina la formazione di graduatorie, non attribuisce punteggi o altre classificazioni di merito e non vincola l'Amministrazione al conferimento di incarichi.
2. In fase di prima istituzione dell'Elenco è indicato nell'avviso un termine entro il quale presentare l'istanza di iscrizione, fermo restando la natura aperta dell'Elenco.
3. L'avviso pubblico è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti", nonché nell'Albo Ufficiale di Ateneo.

Articolo 9 – Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione può essere presentata dagli interessati in qualsiasi momento, essendo l'Elenco sempre aperto.
2. La domanda di iscrizione è presentata mediante appositi modelli o *form* dell'Università e deve essere firmata digitalmente dal richiedente.
3. Alla domanda deve essere allegato il *curriculum vitae*.
4. Nella domanda devono essere indicati i dati identificativi del libero professionista o del dipendente pubblico, la/le sezione/i in cui richiede l'iscrizione, fermo restando che essi dovranno essere coerenti con le restanti dichiarazioni e rispetto al *curriculum* professionale;
5. L'interessato dichiara inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore di interesse.
6. L'Università effettua una verifica, anche solo a campione, della regolarità formale della documentazione presentata, rinviando l'accertamento nel merito delle dichiarazioni al momento dell'eventuale conferimento dell'incarico.
7. Qualora gli atti o la documentazione presentata non soddisfino i requisiti formali o quelli minimi richiesti per l'iscrizione all'Elenco, l'istanza di iscrizione è respinta. Prima di un'eventuale reiezione dell'istanza vengono comunicati all'istante, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, i motivi che ostano all'accoglimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il richiedente ha il diritto di presentare eventuali osservazioni e integrazioni documentali. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza,

dalla scadenza del termine di dieci giorni. L'interessato ha facoltà di presentare una nuova istanza, dando avvio a un nuovo procedimento.

8. L'esito dell'istruttoria sulla domanda di iscrizione all'Elenco è comunicato al richiedente nel termine massimo di trenta giorni decorrenti dalla data di protocollazione della domanda o dell'ultima eventuale integrazione della stessa a seguito di richiesta dell'Università. In assenza di comunicazione da parte dell'Università nel termine sopra indicato, l'istanza è considerata accettata e il richiedente viene iscritto nell'Elenco.
9. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle altre vigenti disposizioni, le dichiarazioni sostitutive riferite al possesso dei requisiti sono verificate nel merito dall'Università prima della nomina per lo specifico incarico. L'Università conserva comunque la facoltà di procedere alla predetta verifica, anche a campione, in qualsiasi momento a partire dalla ricezione della richiesta di iscrizione all'elenco.
10. La mancata dimostrazione o attestazione del possesso dei requisiti per l'iscrizione, l'accertamento del loro mancato possesso, o la loro perdita sopravvenuta, comportano il rifiuto di iscrizione o la cancellazione dall'Elenco in qualunque momento.
11. I Professionisti non conseguono dall'iscrizione nell'Elenco alcun diritto a essere nominati quali componenti di costituendi collegi consultivi tecnici.

Articolo 10 – Formazione e aggiornamento dell'Elenco e durata dell'iscrizione

1. L'Università procede alla formazione dell'Elenco per sezioni, assegnando ai singoli professionisti le rispettive posizioni sulla base del criterio meramente cronologico del momento di protocollazione della relativa domanda;
2. Eventuali adeguamenti alla normativa o modifiche possono essere apportati all'Elenco con le medesime procedure e formalità adottate per la prima istituzione.
3. L'Elenco non è soggetto a scadenza, salva diversa determinazione adottata con provvedimento esplicito da parte del medesimo soggetto che lo ha approvato.
4. L'Elenco è aperto e viene aggiornato ed integrato sulla base delle richieste di iscrizione o variazione che perverranno.

Articolo 11 – Sospensione dall'Elenco

1. È causa di sospensione dell'iscrizione dall'Elenco l'esito negativo della verifica sul possesso dei requisiti condotta da parte dell'Università, fino al completamento dell'istruttoria di approfondimento con l'interessato, che comunque non potrà superare i 90 giorni.

2. Del provvedimento di sospensione dall'Elenco viene data tempestiva comunicazione all'interessato.
3. Decorsi i termini della sospensione, l'Università procede con la determinazione in merito alla riammissione all'Elenco o alla cancellazione dallo stesso, notificando la relativa decisione all'interessato.

Articolo 12 – Cancellazione dall'Elenco

1. È causa di cancellazione dall'Elenco:
 - a) il mancato possesso o la perdita di uno o più requisiti di iscrizione all'Elenco;
 - b) l'accertata e grave negligenza o malafede, o grave errore nello svolgimento di un incarico affidato;
 - d) la formale richiesta di cancellazione da parte del soggetto.
2. La cancellazione è adottata con atto del Direttore Generale, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento, ex art. 7, Legge n. 241/1990, che si conclude entro trenta giorni dalla data della comunicazione. Il medesimo può presentare, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Università, le proprie giustificazioni eventualmente corredate da documenti. I termini per la conclusione del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di quindici giorni.
3. Nei casi di cui alla lett. b) del presente articolo, l'interessato non potrà presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi due anni dall'avvenuta cancellazione.

Articolo 13 – Criteri di selezione, dichiarazioni e compensi per i singoli incarichi

1. Trattandosi di incarico di natura fiduciaria ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c del D.Lgs. n. 50/16, la designazione del componente del collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 della L. 120/2020 avverrà individuando il soggetto dall'elenco con atto/provvedimento emanato in conformità con l'ordinamento dell'Università, nei limiti della propria discrezionalità amministrativa. L'Università provvede a selezionare i componenti in dipendenza delle caratteristiche specifiche dei lavori, nonché della tipologia di collegio consultivo tecnico costituendo, comunque ispirandosi ai principi generali che informano l'attività amministrativa.
2. Prima e ai fini dell'accettazione dello specifico incarico, i designandi componenti del collegio consultivo tecnico dovranno dichiarare per iscritto l'assenza di cause di incompatibilità e astensione in riferimento allo stesso (si rimanda all'art. 77 del Codice dei contratti pubblici).

3. La determinazione dei compensi spettanti ai componenti del collegio consultivo tecnico verrà eseguita ai sensi della normativa vigente ed in relazione allo specifico incarico, con apposito provvedimento emanato in conformità con l'ordinamento dell'Università.

Articolo 14 – Pubblicità e comunicazioni

1. L'Elenco è soggetto a pubblicità ai sensi di legge e in conformità con l'ordinamento dell'Università.
2. Sono sottratti alla pubblicazione i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibile l'Elenco.
3. Le comunicazioni saranno valide anche se rese note soltanto mediante avvisi pubblicati nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Università.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali

1. In conformità al Reg. 2016/679/UE (G.D.P.R.) sulla protezione dei dati personali, il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco e ai procedimenti ad esso collegati e ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione).
2. I dati saranno trattati in modo lecito, trasparente, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge. Il periodo di conservazione è determinato dalla normativa in materia di conservazione, nonché dalla vigenza dell'art. 6 del D.L. 76/2020.
3. I dati raccolti potranno essere comunicati ai componenti del collegio nominati dalle parti al fine di individuare il Presidente del collegio, all'appaltatore, ad altri soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti nei limiti consentiti dal D.lgs. n. 50/2016 e dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e ad altri enti e amministrazioni.
4. Il conferimento dei dati è necessario ai fini della costituzione, pubblicazione e gestione dell'Elenco. Il mancato conferimento comporta pertanto l'impossibilità di procedere all'iscrizione all'Elenco e alle eventuali successive nomine.
5. Gli iscritti hanno diritto, in qualsiasi momento, ad accedere, rettificare, integrare i propri dati, qualora dovessero riscontrare errori o vi siano variazioni, o, ricorrendone gli estremi, a farli cancellare, limitarne il trattamento od opporsi al loro trattamento.
6. Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Ferrara nella persona del suo legale rappresentante e il responsabile del trattamento è il Direttore Generale.

7. Il responsabile della protezione dei dati e dati di contatto è Lepida S.p.A. Via della Liberazione 15 – 40128 Bologna (BO) Tel.: 0516338844 E-mail: dpo-team@lepida.it PEC: segreteria@pec.lepida.it.
8. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché l'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016) i soggetti che presentano domanda prendono atto ed acconsentono a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell'Università nella sezione Amministrazione Trasparente.
9. Con l'istanza di iscrizione all'Elenco, gli interessati esprimono, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento dei dati personali, anche giudiziari e relativi alla competenza tecnico professionale che li riguardano.

Articolo 16 – Norme di Rinvio

1. Il presente regolamento viene redatto ai sensi della normativa vigente pro tempore, assenti le linee guida citate dal comma 8-bis, aggiunto dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 all'art. 6 del D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020.
2. Per quanto non previsto, si rinvia a leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 17 – Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità

1. In considerazione di quanto in premessa, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo on line dell'Università ed è disponibile sul sito web di Ateneo.
2. La stessa modalità di pubblicazione di cui al comma 1 è utilizzata per le successive modifiche, integrazioni o abrogazioni.